Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Giovedì, 10 luglio 1924** **Numero 161**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1066.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3289.

Autorizzazione al Ministro per l'interno a sistemare parte del personale contrattuale del soppresso Consolato generale d'Italia di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 466;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2706;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a comprendere nel personale di ragioneria proveniente dall'amministrazione politica della cessata Amministrazione austro-ungarica, e cioè nell'elenco di cui all'art. 9 del R. decreto 18 febbraio 1923,

n. 440, due impiegati avventizi da scegliersi fra quelli assunti prima della guerra italo-austriaca dal Consolato generale d'Italia di Trieste come impiegati contrattuali, e che, dopo la dichiarazione di guerra fra l'Italia e l'Austria, passarono a prestar servizio alle dipendenze del Comando supremo del Regio esercito (Segretariato generale per gli affari civili) e successivamente del Commissariato generale civile per la Venezia Giulia e della Prefettura di Trieste.

Art. 2.

L'assimilazione economica e giuridica degli impiegati anzidetti seguirà, sentito il parere del Ministro per gli affari esteri, con effetto dal 1° gennaio 1924, riconoscendo ai medesimi, come anzianità di servizio, ai fini della determinazione dello stipendio, quella decorrente dal giorno in cui cominciarono ad esercitare mansioni di avventizio di concetto, sotto l'Amministrazione italiana. Agli effetti di pensione il servizio è computato dalla predetta data del 1° gennaio 1924, salvo il diritto di riscatto, per il servizio anteriore, nei modi e limiti consentiti dalle relative disposizioni.

Art. 3.

Il Ministro per l'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e dovrà provvedere all'assimilazione economica e giuridica dei detti funzionari, a' sensi delle norme contenute nei Regi decreti 21 gennaio 1923, n. 466, 2 dicembre 1923, n. 2706, e 18 febbraio 1923, n. 440.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 68. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1067.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1062.

Applicazione dell'imposta principale della Camera di commercio e industria di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria, ed il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Visti i Regi decreti 7 luglio 1918, n. 1151, e 22 gennaio 1922, n. 154, che autorizzano la Camera di commercio di Catania ad imporre una tassa annua su ogni forma di attività commerciale e industriale;

Viste le deliberazioni della Camera predetta in data 25 ottobre 1923 e 25 marzo 1924;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Catania è autorizzata ad applicare la sua imposta principale col mezzo di aliquota percentuale massima di L. 1.20 % sul reddito netto proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale prodotto nell'ambito del proprio distretto, con esenzione delle quote minime fino a L. 300.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, saranno approvati il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto, nonchè la misura della aliquota annua dell'imposta, in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

I Regi decreti 7 luglio 1918 e 22 gennaio 1922, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1924.

Numero di pubblicazione 1068.

REGIO DECRETO 22 giugno 1924, n. 1069.

Cessazione della gestione da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli delle Casse provinciali di credito agrario di Bari, Campobasso e Foggia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' disposta la cessazione della gestione, da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli, delle Casse provinciali di credito agrario di Bari, Campobasso e Foggia.

La Cassa di risparmio predetta ne effettuerà la consegna ai rispettivi Consigli di amministrazione, da nominarsi secondo le disposizioni che saranno dettate nel decreto Ministeriale indicato nel comma seguente.

Il Ministro per l'economia nazionale, con suo decreto, detterà le norme relative all'ordinamento, al funzionamento e alle facoltà ed attribuzioni delle Casse suddette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 57. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1069.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1078.

Approvazione dell'atto 5 giugno 1924, aggiuntivo alla convenzione 29 maggio 1915 per la concessione della ferrovia Genova-Casella.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; il Nostro decreto 3 aprile 1921, n. 622, e il decreto-legge 6 febbraio 1923, n. 431;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 giugno 1915, n. 1256, col quale venne approvata la convenzione 29 maggio 1915, per la concessione, a favore della Società anonima ferrovie elettriche liguri, della ferrovia Genova-Casella;

Visto il Nostro decreto 17 marzo 1921, n. 404, col quale fu approvato l'atto addizionale 28 febbraio 1921;

Sentita la Commissione per la revisione di piani finanziari di ferrovie e tranvie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato il 5 giugno 1924, fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato e il rappresentante della Società anonima ferrovie elettriche liguri, per la modifica di taluni patti della convenzione 29 maggio 1915 per la concessione della ferrovia Genova-Casella e del successivo atto addizionale 28 febbraio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 67. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1070.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1049.

Accettazione da parte dell'Associazione bresciana per la cultura popolare di un'area di terreno per l'erezione della Casa della cultura popolare, in Brescia.

N. 1049. R. decreto 19 giugno 1924, col quale sulla proposta del Ministro per l'istruzione pubblica, l'Associazione bresciana per la cultura popolare, Ente morale con sede in Brescia, viene autorizzata ad accettare, da parte del Comune della stessa città, la cessione a titolo gratuito di un'area di terreno, per erigervi la « Casa della cultura popolare ».

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1924.

Numero di pubblicazione 1071.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1047.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Livorno.

N. 1047. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Livorno ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1924.

Numero di pubblicazione 1072.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1048.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare di Legnano.

N. 1048. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare di Legnano ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1924.

Numero di pubblicazione 1073.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1067.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione di previdenza fra i sacerdoti della Toscana, in Firenze.

N. 1067. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo testo dello statuto organico dell'« Associazione di previdenza fra i sacerdoti della Toscana », con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Bormio (Sondrio), di Palermo, di Cattolica Eraclea (Girgenti), di Chiapovano (Udine), di Albosaggia (Sondrio) e di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 giugno 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bormio, in provincia di Sondrio.

MAESTÀ,

Per dimissioni, decessi ed altre cause, il Consiglio comunale di Bormio si è ridotto a sei consiglieri sui quindici assegnati per legge al Comune. Un'inchiesta recentemente eseguita ha posto in luce come l'anormale situazione della rappresentanza elettiva abbia avuto una grave ripercussione sul funzionamento dei pubblici servizi, lasciati in deplorevole abbandono, e come sia urgente, inoltre, dare opera al riassetto delle condizioni finanziarie del Comune ed al riordinamento dell'ufficio comunale, privo di segretario.

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono di far luogo sollecitamente alle elezioni suppletive per l'integrazione della rappresentanza, appare indispensabile, per assicurare il normale funzionamento della civica azienda, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bormio, in provincia di Sondrio, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Adalberto Berruti, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai temini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 giugno 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Palermo.

MAESTA',

Una situazione di profondo disagio, già da tempo manifestatasi in seno all'Amministrazione comunale di Palermo, si è gravemente acuita in seguito al risultato delle recenti elezioni politiche, che ha reso evidente come la rappresentanza consigliare non rispecchi più nella sua compagine le tendenze e le aspirazioni della maggioranza del corpo elettorale.

Rimasto infruttuoso ogni tentativo per raggiungere un accordo fra i vari gruppi consigliari, il sindaco, la Giunta e molti consiglieri hanno rassegnato le dimissioni e la convocazione consigliare indetta per provvedere sulle dimissioni del sindaco e della Giunta è andata deserta.

In tale stato di cose, non potendosi fare affidamento sull'attuale Amministrazione per il regolare funzionamento della civica azienda, appare indispensabile affidare la gestione ad un Commissario straordinario in attesa che, chiaritasi la situazione dei partiti locali, possano essere convocati i comizi per la ricostituzione di un'Amministrazione omogenea e vitale.

Ho, pertanto, l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Palermo è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Gennaro Di Donato è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cattolica Eraclea, in in provincia di Girgenti.

MAESTA',

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Cattolica Eraclea, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha posto in luce numerose irregolarità e lo stato d'abbandono dei pubblici servizi.

L'ufficio comunale trovasi in deplorevole disordine la ripartizione del carico tributario è sperequata; pubblici lavori, anche di notevole ammontare, sono stati eseguiti senz'alcuna autorizzazione, senza progetto e senza controllo; l'erogazione delle spese è effettuata irregolarmente; la gestione contabile del servizio di distribuzione dell'acqua potabile procede in modo anormale.

La pubblica igiene e la nettezza urbana sono trascurate; deficiente la pubblica illuminazione; in abbandono il cimitero, le scuole situate in locali antigienici e scarsamente arredati; l'elenco dei poveri non è stato da anni riveduto e la distribuzione gratuita dei medicinali procede in modo del tutto irregolare.

Tale stato di cose e la finalità partigiana, cui si sono spesso ispirati gli atti dell'Amministrazione, hanno determinato fra i partiti locali un'acuta tensione che costituisce ormai una preoccupante minaccia di turbamento della pubblica quiete. Anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di riassetto della civica azienda, rendono quindi necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cattolica Eraclea, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Francesco Ardizzone è nominato Commissario straordinario per la amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 giugno 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Chiapovano, in provincia di Udine.

MAESTA',

Una inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Chiapovano, ha posto in luce un grave disordine contabile ed amministrativo.

Nell'ufficio comunale mancano, infatti, i registri e le scritture contabili prescritte; la gestione dei fondi del Comune è tuttora tenuta dal sindaco; non si è finora provveduto all'attuazione del nuovo sistema di contributi locali e per la conseguente deficienza di mezzi finanziari non si sono stanziate in bilancio le spese per la pubblica istruzione, per il servizio sanitario e per gli altri servizi obbligatori; il funzionamento in genere dell'Amministrazione è deficiente e disordinato, con grave pregiudizio degli interessi sia dell'Ente che della popolazione.

Poichè tale stato di cose deriva in gran parte dalla persistente resistenza opposta dalla attuale rappresentanza elettiva ad uniformare la gestione della civica azienda all'ordinamento amministrativo vigente nel Regno, anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di un radicale riordinamento dei servizi, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decerto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Chiapovano, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Luigi Grion è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 giugno 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Albosaggia, in provincia di Sondrio.

MAESTA',

Un'inchiesta compiuta sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Albosaggia ha posto in luce numerose e gravi irregolarità.

L'ufficio comunale trovasi in deplorevole disordine ed in esso mancano e sono irregolarmente tenuti i registri prescritti; la situazione finanziaria dell'Ente non è esattamente accertabile per il mancato esame dei conti dal 1908 in poi; essa presenta, tuttavia, un notevole disavanzo, aggravato da mutui cambiari non estinti alle loro scadenze e da rilevanti spese erogate senz'alcuna autorizzazione; il vasto patrimonio comunale dà un reddito assai scarso; l'applicazione dei tributi locali è sperequata. I pubblici servizi sono trascurati; pessima la viabilità; deficiente l'approvvigionamento idrico; manca l'elenco dei poveri.

La disordinata gestione della civica azienda e la deficientissima attività della rappresentanza elettiva hanno determinato un grave malcontento e vivaci manifestazioni di protesta contro gli amministratori, sicchè, anche per evitare maggiori e pericolosi turbamenti dell'ordine pubblico, oltre che per la necessità di riassetto dell'Ente, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Albosaggia, in provincia di Sondrio, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giulio Cesare Calderini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 maggio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto.

MAESTA',

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha posto in luce gravi irregolarità e deficienze.

La situazione finanziaria del Comune è pregiudicata da un rilevantissimo debito dell'esattore, verso il quale l'Amministrazione ha dimostrato deplorevole tolleranza; non è stato ancora compilato il bilancio 1924; pure in ritardo è la compilazione dei ruoli; numerosi progetti di opere pubbliche sono stati predisposti, senza che, però, abbiano avuto attuazione.

I pubblici servizi sono trasandati, deficiente la pubblica illuminazione, trascurata la nettezza urbana e la pubblica igiene, pessima la viabilità, priva di acqua potabile la frazione Buriano.

L'attività, in genere, dell'Amministrazione, e particolarmente dei suoi dirigenti, è stata assai scarsa ed ha aggravato il disordine della civica azienda, provocando un vivissimo malcontento, con pericolo di turbamento della pubblica tranquillità. Ciò stante, ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di riassetto della finanza e di ordinamento dei servizi, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Oscar Jannuzzi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 1ª Pubblicazione — (Elenco n. 1).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 % misti	1832 3643	140 — 35 —	*Avigliana* Luigi fu Domenico, dom. a Maratea (Potenza).	*Avigliano* Luigi fu Domenico, ecc., come contro.
5 %	291705	935 —	Sirignano Ermelinda di Giovanni, moglie di *Napolitano* Francesco fu Ercole, dom. in Nola (Caserta), vincolata.	Sirignano Ermelinda fu Giovanni, moglie di *Napoletani* Francesco, ecc., come contro.
3.50 %	727798	4200 —	Neiwit *Melania* di Pietro, moglie di Polleri *Edoardo*, Neiwit Margherita fu Gastone (costui figlio di Neiwit Pietro) moglie di Otto Stritzke; Neiwit Augusto di Pietro e prole nascitura di Neiwit Pietro fu Nathan, dom. in Torino.	Neiwit *Gabriella-Melania*, moglie di Polleri *Giovanni-Battista-Edoardo*, Neiwit Margherita, ecc., come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
5 %	345798	155 —	Barbera *Rosa* fu Domenico, *minore*, sotto la patria potestà della madre Navone Serafina fu Gerolamo, ved. Barbera, dom. in Villanova di Albenga (Genova).	Barbera *Maria-Bianca-Rosa* fu Domenico, *nubile*, ecc., come contro.
3.50 % » »	80485 802752 807372	182 — 52.50 91 —	Barbella Giuseppe fu Gennaro, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a Monti *Lucia* fu Salvatore, ved. di Barbella Gennaro, domiciliata a Napoli.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Monti *Anna-Lucia*, ecc., come contro.
» » »	800486 802753 807370	91 — 24.50 45.50	Barbella Luigi fu Gennaro, dom. a Trani; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
» » »	800487 802754 807371	91 — 24.50 45.50	Barbella Assunta fu Gennaro, moglie di Paparella Pietro, dom. a Minturno (Caserta); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	749212	14 —	*Forti Rosina* fu Michele, *minore*, sotto la patria potestà della madre Lanese Carmela fu Raffaele, ved. di *Forti* Michele, dom. a Ripalimosani (Campobasso).	*Forte Maria-Rosa-Anna, nubile*, ecc., come come contro.
5 % ora 3.50 %	791988 155815	270 — 189 —	Cabiati Attilio, Bice, Aldo e Ferruccio fu *Aurelio, minori*, sotto la patria potestà della madre Besia Clotilde, ved. Cabiati *Aurelio*, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Besia Clotilde di Carlo, ved. di Cabiati *Aurelio*, dom. a Milano.	Cabiati Attilio, Bice, Aldo e Ferruccio fu *Luigi-Giulio-Aurelio*, minori, sotto la patria potestà della madre Besia Clotilde, ved. Cabiati *Luigi-Giulio-Aurelio*, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Besia Clotilde di Carlo, ved. di Cabiati *Luigi-Giulio-Aurelio*, ecc., come contro.
5 %	174114	1845 —	Ghezzo Sante fu Achille, dom. a Ravenna; con usufrutto a *Manni* Paola fu Giuseppe, ved. Ghezzo.	Ghezzo Sante fu Achille, dom. a Ravenna; con usufrutto a *Mami* Paola fu Giuseppe, ved. Ghezzo.
»	294492	490 —	Tecce *Gioconda* di Giovanni, nubile, dom. a Bitonto (Bari), vincolata.	Tecce *Olimpia-Gioconda-Angelica* di Giovanni nubile, ecc., come contro.
3.50 %	808303	1669 —	Savarese Teresa fu Francesco, nubile, dom. a Napoli.	Savarese Teresa fu Francesco, *ved. di Ruggiero Gennaro*, dom. a Napoli.
3.50 %	770441	105 —	*Sacerdotti* Elena di Cesare, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Biella (Novara).	*Coen-Sacerdotti* Elena di Cesare, minore, ecc., come contro.
Buono quinquennale 6ª emissione	829	Capit. 2000 —	Varalda *Domenico* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Gila Orsola, ved. di Varalda Francesco.	Varalda *Domenica* fu Francesco, minore, ecc., come contro.
Id. id. 7ª emissione	1457 1458	Id. 16000 — Id. 50000 —	Pollini Giuseppino, Margherita e *Carla* fu Pietro, minori, sotto la patria potestà della madre Pollini Maria, ved. di Pollini Pietro.	Pollini Giuseppino, Margherita e *Giuseppina* fu Pietro, minori, ecc., come contro.
» »	2025 2026	Id. 6900 — Id. 6900 —	Pollini *Carla* fu Pietro, minore, ecc., come la precedente, l'ultima inscrizione (n. 2026); con usufrutto a Pollini Maria ved. di Pollini Pietro.	Pollini *Giuseppina* fu Pietro, minore, ecc., come la precedente; l'ultima iscrizione (numero 2026) con usufrutto a Pollini Maria, ved. di Pollini Pietro.
Id. id. 6ª emissione	234	Id. 2200 —	Sommariva Teresa, minore, sotto la patria potestà del padre Sommariva *Carlo*.	Sommariva Teresa, minore, sotto la patria potestà del padre Sommariva *Vittorio-Carlo*.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 luglio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. **156**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 luglio 1924.

	Media		Media
Parigi	119 61	Belgio	105 90
Londra	101 825	Olanda	8 87
Svizzera	419 94	Pesos oro	17 35
Spagna	311 25	Pesos carta	7 63
Berlino	—	New-York	23 488
Vienna	0 033	Oro	453 21
Praga	68 80		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 67
	3.50 % » (1902)	78 —
	3.00 % lordo	54 33
	5.00 % netto	96 12
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 95

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di tessitura nel Regio istituto industriale di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185, che approva il Regolamento generale sull'istruzione industriale;

Sulla proposta dell'Ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di tessitura nel Regio istituto industriale di Bergamo.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di seconda classe di scuola di terzo grado, inquadrato nel grado nono e la prosegue nel grado ottavo. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dei risultati favorevoli di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dai documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti, o a titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome nome e paternità dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti a concorso ultimato i titoli e i documenti presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Titoli di studio e didattici e di pratica professionale atti a dimostrare che il concorrente possiede i requisiti indispensabili per coprire il posto messo a concorso;

2° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

3° Certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

4° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove al candidato ha la sua abituale residenza con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto.

La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

5° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestiglio dell'insegnante rilasciato o da un ufficiale sanitario o da un medico provinciale o da un medico militare o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

6° Foglio matricolare del servizio militare prestato per i concorrenti ex combattenti;

7° Cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

8° Elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti e titoli presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei nn. 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2 e 3 il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice od al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Nella graduatoria degli idonei si terrà conto particolare del servizio militare di guerra del candidato.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito nel presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato Regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 8 luglio 1924.

Il Ministro: NAVA.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.